



# CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

Via Aldo Moro, 1 - 73037 Poggiardo  
Tel. 0836.909811 - Fax 0836.909863 - www.poggiardo.com  
Codice Fiscale 83001790753 - P. IVA 01406030757

**ORDINANZA N. 07 del 30 Maggio 2023**

**OGGETTO: PULIZIA TERRENI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POGGIARDO (LE).**

## IL SINDACO

**Premesso che** i proprietari di terreni, giardini ed altre aree all'interno dell'agglomerato urbano, o titolari di altri diritti reali, sono tenuti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alla manutenzione e buona conservazione degli stessi, anche sotto l'aspetto del decoro urbano.

**Rilevato che** con l'approssimarsi della stagione estiva le **aree urbane inedificate, i giardini privati all'interno del Centro Edificato e nelle immediate vicinanze di questo, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione** e conservazione allo scopo di evitare che siano invasi da erbacce e vegetazione spontanea che, oltre a renderli di aspetto indecoroso, diventano anche ricettacolo di insetti e rifiuti vari, nonché luoghi dove si annidano animali, quali topi, serpi, ecc....

**Considerato che** dette aree urbane devono essere tenute pulite da parte dei rispettivi proprietari, sgombre da erbacce, vegetazione spontanea, arbusti vari ed ogni altro materiale di rifiuto che possa costituire principio di incendio.

**Tenuto conto** all'interno dell'abitato urbano sussiste il divieto di effettuare la bruciatura delle stoppie, della paglia, della vegetazione spontanea e dei residui vegetali **nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre**, ai sensi dell'art. 2, comma 4), della Legge Regionale 12/12/2016, n.38.

*"L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° Ottobre al 31 Maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale".*

**Ritenuto di** provvedere in conformità a quanto stabilito per l'Igiene Pubblica ed allo scopo di scongiurare il rischio di incendi;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

**Visti** gli artt. 160 e 255 del Locale Regolamento d'Igiene;

**Vista** la Legge Regionale 12/12/2016, n.38, recante "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*".

## **ORDINA**

a tutti i proprietari di aree inedificate all'interno e nelle immediate vicinanze dell'abitato urbano, di procedere immediatamente:

- 1) alla pulizia delle erbacce, vegetazione spontanea e arbusti vari, nonché alla buona manutenzione delle aree di proprietà, allo scopo di evitare soprattutto che diventino ricettacolo di insetti, rifiuti vari, luoghi dove si annidano animali, quali topi, serpi, ecc... e che possano in ogni caso costituire principio di incendio;**
- 2) ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di aree incolte o tenute in abbandono, di adottare ogni intervento necessario per scoraggiare il deposito incontrollato di eventuali rifiuti.**

## **DISPONE**

l'immediata esecuzione della presente Ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito istituzionale del Comune di Poggiardo, e comunicata alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.

## **INFORMA**

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Poggiardo;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Lucio Ricciardi.

Decorsi **venti (20) giorni dalla pubblicazione** della presente Ordinanza, si procederà agli accertamenti e alle verifiche "*in loco*" degli inadempienti da parte della Polizia Locale e degli altri Agenti della forza Pubblica, con l'avvertenza che, nei casi di inosservanza del presente provvedimento di cui al punto 1), si procederà oltre all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12, lett. a) della L.R. 12/12/2016, n.38 che prevede il pagamento di una somma da €. 500 ad €. 2.500 con le procedure previste dalla legge 24/11/1981, n. 689, anche all'esecuzione d'Ufficio dei predetti lavori di pulizia in danno ai proprietari trasgressori.

Restano ferme le altre sanzioni previste dall'art. 12) della L.R. n. 38/2016.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso l'Ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (D.P.R. 24.11.1971 n.1199), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione allo stesso all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, addì 30 Maggio 2023



IL SINDACO  
Dot. Antonio Ciriolo